



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 12/12/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Società Reciclair.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- con istanza, acquisita agli atti della Provincia di Barletta Andria Trani al protocollo n. 53334 del 19/09/2012, il Sig. Scassano Francesco, in qualità di Rappresentante Legale della Società RECICLAIR s.r.l., con sede legale in Barletta alla Via delle Querce, 252, ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente alla proposta avente ad oggetto la richiesta di aumento delle quantità di rifiuti speciali non pericolosi da avviare alle operazioni di recupero (R5) nell'impianto esistente, autorizzato ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, ubicato in agro di Barletta alla Via Foggia - C.da Santa Croce, s.n.;
- con nota prot. n. 58212 del 10/10/2012 il Settore Ambiente, Energia, Aree Protette della Provincia di Barletta Andria Trani ha invitato la Società istante a trasmettere, ai fini del perfezionamento della predetta istanza e del conseguente formale avvio dell'iter istruttorio di cui trattasi, documentazione tecnico-amministrativa integrativa;
- con nota, acquisita agli atti della Provincia di Barletta Andria Trani al prot. n. 64522 del 07/11/2012, la Società istante ha trasmesso quanto richiesto con la predetta nota;

PRESO ATTO

- della pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale relativo alla proposta progettuale di cui trattasi sul B.U.R. Puglia n. 144 del 04/10/2012;
- dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del progetto definitivo e del relativo Studio di Impatto Ambientale per la richiesta di espletamento della procedura di V.I.A. su un quotidiano a diffusione locale e a diffusione nazionale del 14/10/2012;
- dell'avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 11, co. 1, della L.R. 11/01 e ss. mm e ii., del progetto definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale di cui trattasi presso il Comune di Barletta, in data 25/09/2012;

PRESO ATTO

- che il Comune di Barletta non ha trasmesso il parere di competenza nei termini previsti dall'art. 11, co. 4 della L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO CHE

- l'Autorità competente, ai sensi del predetto articolo, deve comunque esprimersi sulla compatibilità ambientale del progetto proposto;

DISPOSTA l'assegnazione della proposta progettuale al Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A. per le valutazioni tecnico-istruttorie nel corso della seduta del 11/02/2013;

VISTI

- la Delibera di Giunta Provinciale n. 23 del 18 novembre 2009 con la quale è stato istituito il Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali quale organo tecnico consultivo della Provincia BAT nelle materie di cui al D.Lgs. 152/06 e L.R. 17/07;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 4 del 25 gennaio 2010 recante modifiche e integrazioni alla predetta Deliberazione;
- il Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 16 del 22 marzo 2012 che ha, tra l'altro, integrato e modificato le su-citate Delibere di Giunta Provinciale n. 23 del 18/11/2009 e n. 4 del 25/01/2010;

VISTO il parere reso, con funzione istruttorie, dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A., nella seduta del 01/07/2013, agli atti della segreteria del Comitato, che, all'esito dell'esame di tutta la documentazione agli atti, così ha concluso:

“ [...]”

L'area in esame è ubicata nella zona agricola di Barletta (BT) alla Contrada Santa Croce.

L'impianto condotto dalla Società RECICLAIR s.r.l., occupa un lotto identificato catastalmente al Foglio 11 Mappale 843.

L'impianto è caratterizzato dall'area adibita alle operazioni di recupero rifiuti (R13 - R5), dalla presenza di un locale in c.a. adibito ad ufficio e servizi igienici e da un'area adibita al deposito di materiale riciclato conforme alle specifiche tecniche così come previsto dal D.M. 5/2/98 e s.m.i..

L'area adibita alle operazioni di recupero risulta pavimentata in cls mentre la restante parte risulta pavimentata in brecciamme pressato.

Nell'area scoperta vengono svolte le seguenti attività:

- area di accettazione e transito dei mezzi di trasporto;
- area di cernita e stoccaggio dei rifiuti;
- area lavorazione con frantoio per materiali inerti;

SULLE MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI VIA

L'incremento delle quantità di rifiuti da avviare alle operazioni recupero (R5), implica che l'impianto di recupero per rifiuti non pericolosi sia compreso tra le opere da sottoporre a screening (Verifica di Assoggettabilità - Allegato IV alla parte II del D.lgs. 4 del 16.01.08 punto 7 - Progetti di infrastrutture lettera zb) “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da RI a R9 della parte IV del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152). L'impianto dovrà trattare circa 80.000 ton/anno (pag. 59 dello studio VIA)

La proponente ha optato per la richiesta di VIA, precisando (pag. 13 dello studio di VIA) che “nessun nuovo intervento sarà realizzato nell'impianto in oggetto essendo lo stesso dotato di tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività”.

SULLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, NONCHE' AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

L'area in questione sembra non ricadere in alcuno dei vincoli PUTT/P.

Tanto si deduce dalle tavole allegato allo studio. La dicitura “ L'area di intervento è sottoposta a vincolo Decreto Galasso” della pag. 16 del SIA sembra essere un refuso di stampa. Il proponente dovrà chiarire

a tal proposito.

L'area non è neanche soggetta a vincoli PAI.

Non ricade inoltre in nessuna delle aree protette

SULLA COMPATIBILITA' CON IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il proponente non fa cenno ai criteri localizzativi del Piano.

In particolare, al punto 15 del Piano viene prescritto che la localizzazione nelle aree A-B-C del piano sia escludente per i nuovi impianti, gli ampliamenti e le varianti sostanziali.

Il proponente, come già enucleato, dichiara che "nessun nuovo intervento sarà realizzato nell'impianto in oggetto essendo lo stesso dotato di tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività".

Ciò indurrebbe ad interpretare la proposta come "variante non sostanziale" all'impianto esistente. Il proponente dovrà ulteriormente chiarire tale aspetto, già trattato da pag. 97 in poi dello studio di VIA, ma non in modo da dimostrare in maniera assoluta che l'intervento non produce effetti significativi e negativi sull'ambiente".

SULLE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

A pag. 40 del SIA si legge che:

L'impianto di recupero rifiuti non pericolosi opera in base ai seguenti provvedimenti autorizzativi:

- Comune di Barletta(BT) - Permesso di Costruire n. 492/2004 e relativa Variante;
- Provincia di Bari - Servizio Rifiuti -:"Determinazione Dirigenziale n. 41 del 16/03/2005" (Iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi);
- Provincia di Bari - Servizio Rifiuti -:"Determinazione Dirigenziale n. 42 del 17/02/2009" (Integrazione tipologie trattate);
- Provincia di Barletta - Andria - Trani: " Determinazione Dirigenziale n. 31 del 08/04/2010 e successive proroghe.
- Determinazione Dirigenziale n. 406 del 13/09/2006 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da un nuovo impianto di triturazione di rifiuti misti da costruzione e demolizione.

Si evince che la documentazione è carente della dimostrazione del trattamento e/o smaltimento delle acque meteoriche. Il proponente dovrà chiarire quale sia il processo di trattamento e di smaltimento delle stesse.

A pag. 90 del SIA si legge che: "La società Reciclair s.r.l. ha già effettuato la valutazione di impatto acustico (D.P.C.M. 01/03/1991 e Legge 26/10/1995 n. 447) e valutazione dei rumori negli ambienti di vita e di lavoro (D.Lgs. 10/04/2006 n. 195). Tali limiti non saranno superati in quanto i macchinari utilizzati sono tutti a norma CEE e conformi al D. Lgs. N. 81/2008."

Evidente che la proposta dovrà essere integrata da una valutazione di impatto acustico, nei termini di legge.

CONCLUSIONI

1. Il proponente dovrà indicare i quantitativi di inerti e i quantitativi di rifiuti differenti dagli inerti da trattare;
2. Dovrà fornire precisazioni sulla appartenenza o meno del sito a territori vincolati dal Decreto Galasso;
3. Dovrà dare dimostrazione delle modalità di convogliamento e trattamento delle acque meteoriche e dovrà fornire le eventuali autorizzazioni connesse;
4. In relazione all'aumento di capacità produttiva, il proponente dovrà dimostrare, anche numericamente che non vi siano effetti significativi e negativi sull'ambiente, in particolar modo sui comparti aria-acqua-

traffico”;

VISTA

- la nota prot. n. 39258 del 05/07/2013 con la quale lo scrivente Settore, all’esito delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Comitato Tecnico sopra riportate, ha chiesto alla Società proponente di trasmettere, entro 45 giorni, documentazione integrativa e chiarimenti in merito alla proposta progettuale di cui trattasi;
- la nota, in atti al prot. n. 46782 del 21/08/2013, con la quale la Società istante ha chiesto una proroga ad adempiere alla trasmissione della documentazione richiesta;
- la nota, in atti al prot. n. 53664 del 23/09/2013, con la quale la Società di cui trattasi ha trasmesso quanto richiesto;

DISPOSTA l’assegnazione della documentazione integrativa, trasmessa dalla Società istante, al Comitato Tecnico durante la seduta tenutasi in data 25/09/2013;

VISTO il parere reso, con funzione istruttorie, dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A., nella seduta del 25/10/2013, agli atti della segreteria del Comitato, che, all’esito dell’esame di tutta la documentazione agli atti, così concludeva:

“Premesse

La Società Reciclair Srl, che si occupa di attività di recupero di inerti, chiede, ai sensi degli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/06 la Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto esistente in quanto “l’impianto in oggetto, con l’aumento richiesto, supererà le 10 ton/giorno di rifiuti da avviare al recupero mediante operazione di cui all’allegato C, lettera R5 della parte IV del D.lgs. 152/06.”

SULL’ATTIVITA’

La RECICLAIR s.r.l., svolge nel Comune di Barletta (BT) alla Contrada Santa Croce attività di messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti non pericolosi (R5) costituiti prevalentemente da materiali lapidei/inerti. L’impianto è stato autorizzato con le seguenti D.D. settore rifiuti di Bari e Bat:

La ditta chiede la VIA per un quantitativo di inerti e di rifiuti differenti dagli inerti da trattare che testualmente si riporta:

La precedente relazione agli Atti dell’Amministrazione Provinciale riporta che la richiesta di aumento di quantità dei rifiuti da trattare passa dai 54.835 ton/anno a 80.000 ton\anno.

In realtà risulta necessario specificare che l’intera trattazione faceva espresso riferimento ai rifiuti di natura lapidea/inerti e precisamente le tipologie 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 7.6 - 7.9 - 7.10 - 7.11 - 7.12 - 7.13 - 7.14 - 7.16 - 7.17 - 7.18 - 7.25 - 7.29 - 7.30 - 7.31 - 7.31bis per le quali vengono effettuate operazioni di recupero [R13] (cioè di messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad uno delle operazioni di recupero da R1 a R12)-[R5] (cioè Riciclaggio/recupero di sostanze inorganiche) di cui all’allegato “C” del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Dalla trattazione erano state escluse le tipologie 5.7 - 5.8 - 9.1 - 9.2 per le quali la Società RECICLAIR s.r.l. effettua esclusivamente attività di recupero [R13] (cioè Riciclaggio/recupero di sostanze inorganiche) non essendo riconducibili a rifiuti inerti.

L’aumento di quantità richiesta, attestantesi sugli 80.000 Ton/annue è da intendersi comprensiva di tutte le tipologie così come appresso descritte.

E’ bene sottolineare che le quantità totali sono paria 80.000 ton/anno, di queste solo 350 ton/anno saranno avviate esclusivamente all’attività di recupero “R13” (cioè di messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad uno delle operazioni di recupero da R1 a R12), mentre per la restante parte saranno effettuate sia le operazioni di messa in riserva “R13” che di recupero di materia “R5”.

L’area in cui sorge l’impianto è ubicata nella zona agricola di Barletta (BT)alla Contrada Santa Croce.

L'impianto condotto dalla Società RECICLAIR s.r.l., occupa un lotto identificato catastalmente al Foglio 11 Mappale 843.

SULLE MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI VIA

L'incremento delle quantità di rifiuti da avviare alle operazioni recupero (R5), implica che l'impianto di recupero per rifiuti non pericolosi sia compreso tra le opere da sottoporre a screening (Verifica di Assoggettabilità - Allegato IV alla parte II del D.lgs 4 del 16.01.08 punto 7 - Progetti di infrastrutture lettera zb) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da RI a R9 della parte IV del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152). L'impianto dovrà trattare circa 80.000 ton/anno (pag 59 dello studio VIA)

La proponente ha optato per la richiesta di VIA, precisando (pag 13 dello studio di VIA) che "nessun nuovo intervento sarà realizzato nell'impianto in oggetto essendo lo stesso dotato di tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività".

SULLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, NONCHE' AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

L'area in questione non è interessata da alcun tipo di vincolo, né relativo al PUTT/P, né PAI, e non ricade in nessuna delle aree protette.

SULLA COMPATIBILITA' CON IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il proponente non fa cenno alla compatibilità dell'impianto con i criteri localizzativi del Piano regionale di gestione dei Rifiuti Speciali, approvato con DGR 28 dicembre 2009, n. 2668, in particolar modo al punto 15.1 (Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche ex artt. 214-216 del D.lgs. 152/06).

Circa le previsioni PRG/PUG comunali, l'inserimento di tali impianti in zone A, B o C di PRG/PUG è escludente.

Sempre al punto 15.1 del Piano viene prescritto che "I criteri così definitisi applicano ai nuovi impianti, agli ampliamenti, e alle varianti sostanziali proposte relative agli impianti esistenti. Per gli impianti esistenti che non rispettano tali criteri localizzativi devono essere attivate procedure di delocalizzazione o devono essere previste idonee misure di mitigazione-compensazione.

Si ribadisce che il proponente ha proposto istanza di VIA per un aumento complessivo della capacità produttiva dalle attuali 54.835 ton/anno a 80.000 ton/anno senza modificare la situazione impiantistica.

Si tratta quindi di verificare se l'aumento della capacità produttiva dell'impianto rientra o meno nella definizione di modifica sostanziale del D.lgs. 152/06 (art. 5 lett. I-bis), che, per completezza, si riporta pedissequamente:

I-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

A pagina 102 dello SIA si legge che:

Appurato che l'impianto non sarà assoggettato ad alcuna modifica, al fine di indagare meglio sulla sostanzialità o meno della variante, era necessario chiedere, così come è stato fatto, una comparazione quantitativa dell'influenza sulle matrici ambientali dell'aumento della capacità produttiva, al fine di

stabilire se vengono prodotti effetti significativi e negativi sull'ambiente.

Con la relazione integrativa allo SIA inoltrata in data 30 Agosto 2013, sugli interventi, il proponente ottempera alla richiesta ed esegue la suddetta comparazione.

I risultati sono i seguenti:

CONCLUSIONI

Il Comitato esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla VIA proposta dalla RECICLAIR s.r.l. di aumento della capacità produttiva fino ad 80.000 ton/anno, con le seguenti prescrizioni:

1. L'aumento della capacità produttiva dovrà riguardare esclusivamente i rifiuti di tipologia 7 e non anche quelli delle tipologie 5 e 9;
2. La ditta dovrà dotarsi di un impianto di bagnatura automatico che dovrà attivarsi ogni tre ore o comunque all'attivazione del troppo pieno;
3. La ditta dovrà dotarsi delle necessarie autorizzazioni al trattamento del nuovo quantitativo di rifiuti, non contemplate nel provvedimento di VIA.
4. La Società è obbligata a mettere in atto le misure di mitigazione dalla stessa previste.”;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di esprimere, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, in conformità a quanto deliberato dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A., nelle sue funzioni tecnico-istruttorie, nella seduta del 25/10/2013, parere favorevole di compatibilità ambientale con riferimento all'aumento delle quantità di rifiuti speciali non pericolosi da avviare alle operazioni di recupero, da 54.835 T/anno a 80.000 T/anno, nell'impianto esistente, autorizzato ex artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii, ubicato in Barletta, alla Via Foggia - C.da Santa Croce, s.n., proposto dalla Società Recicclair s.r.l.;

2. di stabilire che l'aumento della capacità produttiva dovrà riguardare esclusivamente i rifiuti di tipologia 7 e non anche quelli delle tipologie 5 e 9;

3. di stabilire che la Società dovrà:

- dotarsi di un impianto di bagnatura automatico che dovrà attivarsi ogni tre ore o comunque all'attivazione del troppo pieno;
- mettere in atto le misure di mitigazione dalla stessa previste;

4. di stabilire che il presente provvedimento di V.I.A. non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsti per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;

5. di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Società Recicclair s.r.l., con sede legale alla Via delle Querce n. 252, 76121 Barletta;
- al Dirigente del Servizio Ecologia, Ufficio VIA/VAS, Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, Viale delle Magnolie n. 6/8 - 70026 Modugno (BA);
- al Dirigente dell'ARPA Puglia DAP BAT, Via Caduti delle Guerre n. 19, 70121 Bari;
- al Sig. Sindaco del Comune di Barletta, Corso Cavour, 1 - 76121 Barletta;

- all'ASL BAT Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spesal);
- all'ASL BAT Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

6. di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;

7. di pubblicare la presente determinazione, nella versione integrale, sul sito web della Provincia di Barletta-Andria-Trani, ovvero sull'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;

8. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

9. di comunicare che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni di merito è depositata presso il Settore Ambiente, Energia, Aree Protette, dell'Ente Provincia BAT;

10. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia di Barletta-Andria-Trani;

11. di dare atto, che secondo quanto previsto dal Piano Provvisorio Triennale 2013/2015 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità della Provincia Barletta Andria Trani, approvato con D.C. P. n. 7 del 02/07/2013 è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi dell'art. 46 - 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii (scheda A - B), dal Dirigente e dall'istruttore della presente.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Aree Protette, è conforme alle risultanze istruttorie.

Trani, li 12/11/2013

Il Responsabile dell'Istruttoria
Arch. Daniela Barbara Lenoci

Il Dirigente Responsabile
del Settore
Dott. Vito Bruno
